

# L'indagine tecnico/giuridica di un infortunio sul lavoro

GIANCARLO NEGRELLO

Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei luoghi di Lavoro

**P**urtroppo non esiste in letteratura un protocollo specifico ed unico che precisi le modalità con cui svolgere le indagini per infortunio sul lavoro. Se non con l'eccezione di alcune regioni che hanno emanato dei propri protocolli, in generale le inchieste per infortunio vengono svolte su esperienza personale, con notevoli differenziazioni tra Regione e Regione, tra ASL e ASL ed addirittura in alcuni casi tra tecnico e tecnico.

In pratica, a seconda di dove e di chi svolge l'indagine, può essere che venga a cambiare l'esito della causa penale e/o civile alterando il principio di base per cui la **"la legge è uguale per tutti"**.

E' stato fatto un grosso lavoro di tesi per un Master di primo livello con lo scopo di proporre una procedura di intervento che possa garantire, con l'identificazione di precisi fattori di qualità, una uniformità di svolgimento delle indagini di infortunio. [Il testo completo della tesi è riportato nel sito dell'autore [www.formazioneesicurezza.it](http://www.formazioneesicurezza.it) n.d.r.).

## LA RICOSTRUZIONE DELL'INFORTUNIO

Innanzitutto deve essere accertata la natura e l'entità dell'evento del reato, cioè il **trauma**. Questa prima fase di immediata valutazione dell'operato-

re deve indirizzare quest'ultimo nei primi accertamenti (es. valutazione attendibilità dichiarazioni delle persone informate sui fatti, individuazione attrezzature da sequestrare, etc.).

Occorre poi stabilire chi era presente all'infortunio, l'attività a cui era adde- to e quali erano le sue effettive mansioni, l'ambiente di lavoro (cioè dove stava lavorando, quale macchina stava utilizzando oppure qual è il punto dell'impalcatura da cui è caduto, cioè dove si è verificato l'infortunio). E' stata elaborata anche una lista di controllo<sup>1</sup> che può aiutare il tecnico nella delicata fase di acquisizione delle informazioni.

**Verità:** Il requisito della "verità" è, ovviamente, irrinunciabile: come in ogni tipo di inchiesta (si pensi a quelle condotte da Sherlock Holmes, dal commissario Megret, da Perry Mason, etc.) l'investigatore deve muoversi

con onestà intellettuale e preoccuparsi di conoscere che cosa è "veramente" accaduto. Le versioni fornite dall'infortunato e dai suoi compagni di lavoro devono pertanto essere messe a confronto tra di loro e con i riscontri obiettivi reperibili senza dar luogo ad insanabili contraddizioni, ed un particolare rilievo va riconosciuto, a questo proposito, alla molteplicità ed alla reciproca indipendenza delle fonti d'informazione utilizzate.

**Consequenzialità:** Oltre che "vera" la ricostruzione della dinamica infortunistica deve essere anche consequenziale, dotata cioè di una coerenza logica interna tale da risultare effettivamente esplicativa; deve quindi consentire di riconoscere per quale ragione, o per quale insieme di ragioni si è verificato l'infortunio e deve farlo procedendo attraverso una serie di passi logicamente concatenati tra

*L'indagine per infortunio sul lavoro, svolta solitamente dal Tecnico della Prevenzione, ha come scopo la ricostruzione dell'infortunio e della causalità, l'individuazione di profili di colpa nella causazione del fatto e dei soggetti su cui gravava il dovere di adottare le misure di prevenzione.*

*Nel presente articolo si cerca di fornire le necessarie indicazioni sulle precise modalità di esecuzione di tale indagine allo scopo di individuare un protocollo comune che riduca le possibili differenze di metodo tra tecnico e tecnico.*

loro, senza salti.

**Orientamento alla prevenzione:** Infine, si sottolinea l'importanza che la ricostruzione della dinamica infortunistica sia orientata alla prevenzione. Occorre dunque assumere un particolare punto di vista (la prevenzione, appunto), tra i vari che sono possibili, come bussola per l'orientarsi nella ricostruzione degli avvenimenti, e ciò significa sapere dove si vuole andare a parare.

**L'INDIVIDUAZIONE DEI PROFILI DI COLPA NELLA CAUSAZIONE DEL FATTO E DELLA CAUSALITÀ.**

In sostanza si tratta della individuazione della condotta omissiva a causa della quale si è verificato l'evento,

cioè del "perché si è verificato l'infortunio". Pertanto, deve essere indicata la misura antinfortunistica che avrebbe dovuto essere attuata e che, se attuata, avrebbe impedito l'evento (**causalità**).

**L'IMPUTAZIONE SOGGETTIVA.**

Consiste in pratica nell'individuazione del **soggetto attivo del reato**, cioè di colui che aveva il dovere di adottare la cautela. Ogni posizione soggettiva merita delle valutazioni.

Spesso basta il ruolo per determinare le responsabilità. Tuttavia, se si ritiene che la responsabilità prescinda dal ruolo formalmente rivestito, occorre esprimere delle valutazioni sia nel caso di individuazione che di esclusione

dei profili di responsabilità. Ciò discende dal principio generale secondo cui la misura e l'ampiezza delle responsabilità per infortuni sul lavoro è determinata esclusivamente dall'ampiezza concreta delle funzioni effettivamente rivestite (ed eventualmente dei poteri effettivamente esercitati) dal soggetto nell'ambito dell'impresa (c.d. principio di "effettività"<sup>2</sup>).

Nel caso in cui vi siano deleghe scritte occorre preliminarmente, verificare se esse siano effettive (per esempio se il delegato eserciti, di fatto, poteri di controllo e di valutazione della sicurezza in azienda), ovvero se la delega sia un atto puramente formale (per esempio conferita a persona non idonea o comunque, priva di autonomia), e se, quindi, abbia come unico scopo quello di sollevare il legale rappresentante da responsabilità penali che gli sono proprie.

Tendenzialmente la qualifica di datore di lavoro e di dirigente (così come le altre a cui la legge riconnette responsabilità) emerge dall'analisi dagli organigrammi e di regola è sufficiente acquisire le visure camerali. Nei casi più complessi (c.d. organizzazioni complesse, pubbliche o private: es. società o enti pubblici) devono essere acquisiti anche l'atto costitutivo, lo statuto e le eventuali deleghe attinenti al settore della sicurezza sul lavoro da rimettere alle valutazioni del pubblico ministero, con opportune osservazioni anche in caso di esclusione delle responsabilità.

**SCHEMA ESSENZIALE DEGLI ATTI URGENTI**

- Sopralluogo ispettivo: **rilievi** (es. descrittivi e fotografici) e **sequestri** (art. 354 c.p.p.)
- redazione del verbale relativo ad accertamenti e rilievi sullo stato dei luoghi e delle cose (schizzi, misurazioni, fotografie etc.);
- eventuali sequestri (probatorio e/o preventivo);
- verbali di sommarie informazioni rese dall'infortunato e da altre persone informate sui fatti;
- verbale di spontanee dichiarazioni rese da persona sottoposta ad indagine;

- acquisizione documentazione;
- verbale di identificazione dell'indagato o di altre persone (art. 349 c.p.p.), con elezione o dichiarazione di domicilio e nomina del difensore (di fiducia o d'ufficio);
- acquisizione di documentazione.

## MANOVRA IMPERITA DELLA VITTIMA

Se l'infortunio sembra doversi ricondurre ad una manovra imperita della vittima, non sarà sufficiente la dichiarazione dei colleghi di lavoro che conferma l'avvenuta formazione ed informazione. Sarà, invece, necessario approfondire, chiedendo agli stessi colleghi una descrizione di come la manovra sbagliata dalla vittima avrebbe dovuto essere effettuata in modo corretto (così da evidenziare, in ipotesi, il fatto che la formazione non era stata adeguata per una parte significativa dei dipendenti o, viceversa, che tutti i dipendenti sapevano bene in quale modo quella determinata manovra andava fatta).

## PRASSI AZIENDALI

Lo stesso va detto per gli elementi "di fatto" che indicano l'esistenza di prassi aziendali (o di cantiere) di carattere virtuoso o, al contrario, di trascuratezza o corrività nel rispetto delle norme di sicurezza. Acquisire nell'immediatezza dichiarazioni in ordine alle usuali modalità di lavoro, alla frequenza di eventuali "sbavature" rispetto alle procedure di sicurezza, alla serietà con cui la direzione aziendale monitorava il lavoro e vigilava sul rispetto della prevenzione può esser decisivo per distinguere dal fatto incolpevole l'**evento maturato in un contesto colposo**.

## RELAZIONE D'INFORTUNIO

La prima parte del rapporto definisce la tipologia dell'azienda da cui dipende l'infortunato, descrive l'ambiente di lavoro e la fase lavorativa in cui si è determinato l'evento. Indica poi gli elementi testimoniali che hanno per-

messo di ricostruire la dinamica dell'infortunio. Nei paragrafi successivi sono ipotizzate le cause che lo hanno determinato e si documentano i danni riportati dall'infortunato.

Negli ultimi paragrafi si sviluppano le considerazioni sull'evento in relazione alla normativa antinfortunistica, evidenziando le eventuali violazioni alle norme e le relative responsabilità.

## CAUSE E FATTORI

Parlando delle ragioni per cui si verificano gli infortuni sul lavoro si usa spesso il termine "**cause**". E' un uso improprio in quanto è preferibile adoperare il termine "**fattori**". Durante l'indagine d'infortunio, e soprattutto durante la relazione poi inviata agli inquirenti, il tecnico dovrà illustrare e descrivere chiaramente tutti i fattori che hanno concorso al verificarsi dell'infortunio e la loro possibile relazione con la normativa di sicurezza.

## CONCLUSIONI

Il lavoro svolto mette in evidenza quanto sia complessa una indagine per

infortunio e soprattutto quanto poco basti per rendere inefficace il lavoro svolto.

Figura cardine per l'acquisizione degli elementi che possono confermare o escludere la responsabilità in caso di infortunio è il **Tecnico della Prevenzione** i cui studi di base, propri della laurea triennale, sono sufficienti per analizzare concretamente quasi ogni situazione infortunistica. Il suo percorso di studi infatti, che non è esclusivamente giuridico o tecnico o gestionale, risulta adatto per valutare a 360° gli elementi di tale responsabilità.

<sup>1</sup> Scheda di analisi infortunio – Elaborata ai fini del presente lavoro (allegato al lavoro di tesi)

<sup>2</sup> Principio attualmente ripreso dal legislatore all'art. 299 del D. Lgs. 81/08: Esercizio di fatto di poteri direttivi- 1. Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e), gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti.

